

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 210 DEL 18.06.2018

OGGETTO: URBANISTICA – AUTORIMESSA INTERRATA VIA VERCELLI.
AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI BOX PERTINENZIALE

L'anno duemiladiciotto il diciotto del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

| | | |
|---------------------|--------------|---------|
| CAVICCHIOLI MARCO | SINDACO | X |
| PRESA DIEGO | VICE SINDACO | X |
| LEONE SERGIO | ASSESSORE | X |
| GAIDO GIORGIO | ASSESSORE | X |
| ZAGO FULVIA | ASSESSORE | ASSENTE |
| BARRESI TERESA | ASSESSORE | X |
| VARNERO VALERIA | ASSESSORE | X |
| LA MALFA STEFANO | ASSESSORE | X |
| SALIVOTTI FRANCESCA | ASSESSORE | X |

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della redazione del verbale.

Assente il Segretario Generale.

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**URBANISTICA – AUTORIMESSA INTERRATA VIA VERCELLI.
AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI BOX PERTINENZIALE**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 16 marzo 1994 questo Comune ha adottato il programma urbano dei parcheggi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 marzo 1989 n. 122;
- che il programma è divenuto operativo ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della legge 24 marzo 1989 n. 122;
- che tale programma prevedeva la realizzazione di un parcheggio sotterraneo ubicato in Via Vercelli angolo Via Repubblica;
- che con deliberazione n. 458 del 10 luglio 2001 la Giunta Comunale ha approvato la realizzazione di un parcheggio nell'area posta tra la Via Vercelli e la Via Repubblica mediante concessione dell'area in diritto di superficie per la realizzazione di autorimesse interrate ai sensi della legge n. 122 del 24 marzo 1989 previo convenzionamento per la sistemazione la sistemazione dell'area superficiale da destinare a parcheggio pubblico;
- che questo Comune a seguito di gara esperita il 25 ottobre 2002, individuò quale soggetto attuatore dell'opera la Società "COSTRUZIONI IN BIELLA S.R.L.";
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 14 aprile 2003 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti con la Società "COSTRUZIONI IN BIELLA S.R.L." concessionaria del diritto di superficie nel sottosuolo nonché soggetto attuatore sia del parcheggio interrato sia del soprastante parcheggio pubblico;
- che in data 21 luglio 2003 con atto rogito notaio Raffaello Lavioso rep. 60371/8024 reg. a Biella il 30 luglio 2003 al n. 1024 è stata stipulata la convenzione per la realizzazione del parcheggio pubblico superficiale mediante concessione dell'area in diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati;
- che l'art. 14 della stessa vincola la struttura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 4 della legge 122/89, ad uso parcheggio, assoggettandola a pertinenza delle unità immobiliari di proprietà dei futuri acquirenti delle autorimesse stesse, con impegno alla trascrizione del vincolo in ciascun atto di trasferimento di proprietà riguardante le singole autorimesse;
- che ai sensi dell'art. 10 della legge 35/2012 che ha modificato l'art. 9 comma 5 della legge 122/89 risulta possibile procedere alla cessione dei parcheggi pertinenziali realizzati ai sensi dell'art.9 comma 4 della legge 122/89 a condizione che la cessione sia autorizzata dal Comune e che permangano i requisiti di assegnazione previsti dalla originaria convenzione costitutiva del diritto di superficie in base ai quali il box o posto auto era stato assegnato originariamente;

- che la signora *BALESTRINI Elena Maria*, n. a Biella il 09 giugno 1965, residente in Occhieppo Sup., Via Marconi n. 21, in qualità di legale rappresentante della società “Le Arpie S.s.” con sede in Biella via C. Crosa n. 9, titolare del diritto di superficie di una autorimessa doppia interrata entrostante la sopracitata area concessa in diritto di superficie distinta al Foglio 659 mapp. 758 sub 18, cat. C/6 cl. 5 mq. 26, gravata da vincolo di pertinenzialità come sopra specificato, acquistata con atto rogito notaio Scola in data 30 maggio 2005 rep. 75.784/6.064, reg. a Biella in data 14 giugno 2005 al n. 1901, ha presentato richiesta di autorizzazione al trasferimento del vincolo pertinenziale di cui all’art. 9 della legge n. 122/89 modificato dall’art. 10 della legge 4 aprile 2012 n. 35 gravante sulla sopra specificata autorimessa *ad altra unità immobiliare principale*, impegnandosi a trasmettere la nota di trascrizione del vincolo di pertinenzialità in capo alla nuova unità immobiliare;

Dato atto che non risultano a carico dell’amministrazione Comunale spese aggiuntive nè dirette nè indirette;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di autorizzare trasferimento del vincolo pertinenziale di cui all’art. 9 della legge n. 122/89 modificato dall’art. 10 della legge 4 aprile 2012 n. 35 gravante sull’autorimessa concessa in proprietà superficaria distinta al Foglio 659 mapp. 758 sub 18 cat. C/6 cl. 5 mq. 26 ad altra unità immobiliare principale;
 2. di dare atto che dovranno permanere i requisiti di assegnazione previsti dalla originaria convenzione costitutiva del diritto di superficie in base ai quali il box o posto auto era stato assegnato originariamente e che dovrà essere trasmessa la nota di trascrizione del vincolo di pertinenzialità in capo alla nuova unità immobiliare;
-